



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Distretto 2

Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere, Cds, Dicit

### IL RETTORE

- VISTO** il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 *“Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- VISTO** il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO** il D.P.R. 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”* e in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. a) e l'articolo 4;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente *“Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509”*;
- VISTO** il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233), recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d.m. 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6 recante *«Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»*;
- VISTO** il d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, e in particolare l'art. 39, comma 5;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

- VISTO** il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n.170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO** il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2020 n. 27, e in particolare l'art. 101;
- VISTO** il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, e in particolare l'articolo 1 comma 2, lett. p);
- VISTO** il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 1, co. 13;
- VISTO** il d.P.C.M. 17 maggio 2020, «Disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 1, co. 1 lettere q) ed s);
- VISTA** la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che :” 5.le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della prova” ;
- RILEVATO** che la giurisprudenza amministrativa, per il corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, ritiene che “il limite di punteggio pari a 20, imposto dall’art. 5 del D.M. n. 337 del 2018 non risulta ragionevole nella misura in cui impedisce la copertura dei posti disponibili presso gli Atenei” (T.a.r. Lazio sentenze n. 10390 del 2019 e n. 12808/2019; ordinanze cautelari n. 8458/2019 e n. 8471/2019);
- RITENUTO** in aderenza all’orientamento appena citato, di non prevedere la soglia del punteggio minimo di 20, al fine di favorire la massima copertura dei posti disponibili da parte di ogni singolo ateneo nonché di ulteriormente coprire i posti vacanti del singolo ateneo attraverso bandi che avvisino i candidati che non abbiano trovato posto nell’ateneo prescelto della possibilità di iscriversi presso altri atenei con posti disponibili;
- VISTA** la nota della Conferenza Universitaria Italiana di Architettura del 15 aprile 2020 con la quale viene avanzata “la proposta, in via sperimentale per affrontare l'emergenza Covid-19, di svincolare i Corsi



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

di laurea in Architettura dal test nazionale gestito centralmente dal MUR e dal Cineca, a favore di una piena autonomia delle sedi” anche in considerazione della marcata diminuzione delle immatricolazioni ai corsi di laurea suindicati per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nonché, conseguentemente, del numero molto ampio di posti vacanti;

**VISTA** la nota del 29 aprile 2020 con cui la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane ha precisato “facendo seguito alla richiesta formulata dalla Conferenza Universitaria Italiana di Architettura, vista l'emergenza legata al Covid-19 e le attuali difficoltà di gestire assembramenti, vista l'esigenza di dare indicazione agli studenti e di mettere in condizioni gli Atenei di avviare quanto necessario”, ha chiesto che “l'organizzazione del test nazionale ai Corsi di Laurea in Architettura venga svolto a livello locale”;

**VISTA** la nota del 9 maggio 2020 con cui la Conferenza Universitaria Italiana di Architettura ha chiesto una semplificazione della prova di ammissione;

**RITENUTO** di condividere le esigenze rappresentate dalla Conferenza Universitaria Italiana di Architettura nella nota del 9 maggio 2020 di “accordare agli Atenei una modalità più semplice e flessibile di definire la prova” e di “avviare i test locali”, definendo un numero non superiore a quaranta domande per la prova di ammissione, stante la previsione della medesima prova a livello locale, con correlata necessità della predisposizione dei quesiti da parte degli atenei e avuto riguardo all'esigenza di favorire la massima celerità di tale predisposizione, in relazione alla calendarizzazione delle prove e alle risorse disponibili;

**VISTO** il "Regolamento UE 2016/679, Art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati)" meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation); relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 concernente «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"»;

**VISTO** lo "Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003" adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005; anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO

**VISTO** il parere espresso in data 30 giugno 2016, prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;

**VISTO** l'art. 17 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. 12 giugno 2012, Rep. n. 1396;

**DECRETA**

È indetto, per l'anno accademico 2020-2021, il concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura afferente alla classe LM-4 c.u..

Le modalità di ammissione sono contenute nel bando allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Fisciano, 07/07/2020

Il Rettore  
Vincenzo Loia

*Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005*